

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2020, n. 205

**Attuazione D.P.C.M. del 10 aprile 2020 – art.1 co.1 lett. ff). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in particolare, l'art. 32. che dispone “... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PREMESSO** che in esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, il Presidente della Regione Puglia con le ordinanze n. 178 del 12 marzo 2020 e n. 188 del 19 marzo 2020 ha emanato misure finalizzate alla riduzione dei servizi di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, efficaci fino al 3 aprile 2020;

**PREMESSO**, altresì, che in conformità al D.P.C.M. 1 aprile 2020 che ha prorogato sino al 13 aprile le misure di cui al DPCM 11 marzo 2020, con successiva ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.197 del 2 aprile 2020, sono stati differiti al 13 aprile 2020 gli effetti delle succitate ordinanze n.178/2020 e n.188/2020 relative al Trasporto pubblico regionale locale automobilistico e ferroviario, sull'intero territorio regionale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art.1 co.2 lett. o);

**VISTO** il D.P.C.M. del 10/04/2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art.1 co.1 lett. ff) del medesimo decreto, che statuisce che “.. il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere ad una programmazione delle modalità di erogazione dei servizi del

trasporto pubblico locale secondo l'ultimo indirizzo del Governo, a garanzia dei servizi minimi essenziali;

**PRESO ATTO** che l'art.8 del suddetto D.P.C.M. prevede che le disposizioni in esso contenute producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

**PRESO ATTO**, inoltre, che dalla data del 14 aprile cessano contestualmente di produrre effetti il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e il D.P.C.M. 1° aprile 2020;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

emana la seguente

### **ORDINANZA**

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, a decorrere dal 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020:

- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi fino a tutto il 3 maggio 2020;
- riduzione dei servizi ordinari feriali, fino a tutto il 3 maggio 2020, in misura pari al 50% dell'ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, privilegiando le corse che registrano il minor numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari "giornalieri" con frequenza 365 gg, incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire un maggior distanziamento a bordo tra i passeggeri;
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto con i viaggiatori con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di misure organizzative che assicurino una distanza interpersonale di almeno 1 metro fra i passeggeri trasportati.

Sono altresì adottate sull'intero territorio regionale, a decorrere dal 14 aprile 2020, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:

- riduzione, fino a tutto il 3 maggio 2020, dei servizi ferroviari, in misura massima del 60% dell'ordinario programma di esercizio, privilegiando le fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all'approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione; la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, che dovrà salvaguardare le fasce orarie pendolari, sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse, attraverso la quotidiana rilevazione delle frequentazioni e potrà essere modificata, sempre subordinatamente alla approvazione della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione.
- adozione di interventi straordinari di sanificazione ciclica dei mezzi da compiersi ogni due settimane

- con prodotti a base di cloro o altro idoneo disinfettante;
- adozione di interventi giornalieri di pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne dei mezzi maggiormente a contatto dei passeggeri;
  - adozione di misure organizzative che assicurino una distanza interpersonale di almeno 1 metro fra i passeggeri trasportati.

È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ff) del DPCM del 10/04/2020.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 11 aprile 2020**

**Michele Emiliano**